

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI
ASSISTENZA
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

Capo primo. Disposizioni generali

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'erogazione dei contributi di assistenza di cui agli artt. 16 e 17 della L. 11 febbraio 1992 n. 141 secondo le predette disposizioni di legge ed il regolamento di attuazione della Cassa Nazionale Forense, che costituisce l'appendice n. 1 del presente regolamento. Le norme del capo II costituiscono integrazione ed attuazione di quelle.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera altresì l'erogazione dei contributi di assistenza sui fondi propri all'uopo stanziati in bilancio secondo le norme contenute nel capo III di questo regolamento.
3. L'assistenza ai soggetti che versano in stato di bisogno costituisce, insieme con la Scuola Forense e la dotazione della Biblioteca, uno dei momenti qualificanti dell'attività del Consiglio. Il Consiglio è impegnato a trasferire ad essa ogni possibile risparmio sulle poste di spesa di rappresentanza e commemorative

Capo secondo. Erogazione dei fondi "Cassa Nazionale"

4. Il contributo è erogato a soggetti che si trovino in condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio, propri o dei familiari conviventi.
5. Il contributo non ha la finalità di soccorrere il soggetto che deve affrontare evenienze straordinarie, qualora queste – pur imponendogli una redistribuzione

delle risorse disponibili – non riducano il suo tenore di vita al di sotto della soglia di dignitosa sopravvivenza.

6. Questa è rappresentata da un reddito netto di Euri 20 mila annui, commisurato sulla media delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Nel solo caso in cui l'evenienza riguardi un familiare, si cumulerà anche il reddito di costui.
7. Pur in presenza di un reddito medio annuo inferiore a 20mila Euri il Consiglio può negare il contributo motivando con riferimento ad elementi indiziari che facciano ritenere non indicativo il dato reddituale dichiarato.
8. Per ogni avente diritto non possono erogarsi somme superiori ai 4mila euri annui ed ai 2mila euri per delibera.
9. Il Consiglio presterà doverosa attenzione a non soddisfare con i fondi di assistenza di cui all'art. 17 le esigenze assistenziali di cui all'art. 18 II comma, di competenza della Cassa Nazionale Forense.
10. Il responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere, il quale – compiuta la relativa istruttoria – esprime in Consiglio la proposta di concessione o diniego.
11. Al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, le pratiche di assistenza saranno trattate in Consiglio con cadenza quindicinale; tenuto conto delle circostanze che l'importo annuo stanziato dalla Cassa Nazionale viene comunicato nel mese di gennajo e che nel mese di agosto non si tengono sedute consiliari, nei mesi di febbrajo e settembre potranno

deliberarsi contributi nella misura dei 2/12 dell'importo annuo e negli altri mesi nella misura di 1/12.

12. Nel concorso di più domande di contributo cui non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, gli ultrasettantenni, coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti.

13. Il contributo in favore di un Consigliere dell'Ordine in carica o di un suo familiare è concesso previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, se esistente, ovvero di tre Avvocati nominati di volta in volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

14. Il contributo è erogato a richiesta dell'interessato ed anche su segnalazione di persona diversa dal destinatario ovvero di ufficio, su proposta di un Consigliere; il richiedente o proponente renderà le prescritte dichiarazioni sulle condizioni economiche del destinatario del contributo.

15. Il richiedente o proponente il contributo compilerà all'uopo e presenterà al Consiglio il modulo contenente le indicazioni necessarie per l'istruzione della pratica (generalità del destinatario, ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 4 e 7 del presente capo, altre circostanze che suggeriscono l'erogazione del contributo).

16. Ciascuna richiesta di contributo costituirà un autonomo fascicolo con progressiva numerazione.

17. Per ogni prima richiesta di assistenza sarà redatta una scheda individuale contenente i dati del richiedente e le notizie sui contributi richiesti (numero del fascicolo, data, importo, causale, provvedimento e sua data, importo concesso, diniego e motivazione). In sede di prima applicazione sarà annotato anche l'importo complessivo dei contributi concessi nell'ultimo biennio antecedente la prima richiesta.

18. Sarà altresì redatta una scheda di seduta, contenente cioè i dati essenziali di tutte le richieste pervenute, che sarà completata con i dati essenziali della corrispondente delibera (concessione o diniego, importo ammesso).

19. Delle schede personali come sopra costituite sarà tenuto un registro alfabetico mentre la raccolta progressiva delle schede di seduta costituirà il registro cronologico dei provvedimenti di assistenza.

Capo terzo. Erogazione dei fondi stanziati dal Consiglio sui propri fondi.

20. Questi contributi sono destinati ai seguenti soggetti: Avvocati, a praticanti iscritti, ai familiari di persone defunte appartenenti alle categorie di cui alle lettere A e B del primo comma dello stesso art. 17, se non aventi diritto ai contributi a carico della Cassa, nonché a dipendenti o ex dipendenti del Consiglio dell'Ordine ed ad Enti o Organismi con funzioni assistenziali.

21. Le modalità di concessione, gli importi, la misura, le registrazioni contabili sono le stesse previste nel precedente capo.

22.A questi fondi possono accedere anche i soggetti aventi diritto alle contribuzioni di cui al capo II, fermo il limite dei 4mila euri annui e 2mila a seduta.

Conclusione

23.Il Consiglio darà la dovuta pubblicità a questo regolamento e confida che la conoscenza da parte degli iscritti di questo settore della sua attività consentirà un più efficace e mirato esercizio dell'attività assistenziale.